Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica.

Le presenti Linee guida regionali si pongono in continuità, integrandole, con le indicazioni di livello nazionale, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione dell'8 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020 convertito dalla legge 74/2020, e allegate al dpcm 13 ottobre 2020.

Fermo restando che le attività formative possono essere svolte in modalità a distanza secondo le indicazioni previste a livello nazionale e regionale, con particolare riferimento a quelle applicabili nella fase di emergenza epidemiologica, è consentita la realizzazione in presenza di tutte le attività formative nel rispetto delle presenti linee guida.

Per i percorsi formativi di istruzione e formazione professionale (Iefp), in coerenza con quanto previsto dal dpcm 13 ottobre così come modificato dal dpcm 18 ottobre 2020, è consentito alle istituzioni scolastiche e agli organismi formativi di adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando, sulla base delle indicazioni del Settore regionale competente, il ricorso alla didattica digitale integrata che rimane complementare alla didattica in presenza, e modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti linee guida si applicano alle attività formative erogate dai soggetti pubblici e privati realizzate nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
- percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
- percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
- percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale.
- percorsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- formazione in medicine complementari per medici chirurghi e odontoiatri, veterinari e farmacisti per le parti compatibili con la loro attività;
- l'attività corsistica individuale e collettiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc., per le parti compatibili con la loro attività.

Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme delle attività nelle quali si articola l'offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.

MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO

- Predisporre una adeguata informazione sulle **misure di prevenzione** adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la **temperatura corporea**, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
- Rendere disponibili **soluzione idroalcolica** per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle **attività in gruppi** il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppi promiscui.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle **esercitazioni pratiche**, privilegiare l'utilizzo degli **spazi esterni**.
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da osservare la distanza raccomandata di 1,80 metri o comunque da garantire il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Per le attività di laboratorio e per la realizzazione delle prove pratiche, i docenti e le persone che affiancano o esaminano l'allievo devono utilizzare una visiera trasparente se non riescono a mantenere la distanza minima di un metro.
- Dovrà essere garantita la regolare **pulizia** e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti e alla fine di ogni **sessione di esame**, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
- Eventuali **strumenti e attrezzature** dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti;
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli **impianti di condizionamento**, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- Per gli allievi in **stage presso terzi**, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

- Il **calendario di convocazione** dei candidati all'**esame finale** deve essere cadenzato temporalmente, in modo che il candidato possa rimanere presso la sede dell'esame il tempo strettamente necessario. Gli orari devono essere distanziati in modo da non creare assembramento fuori dai locali tra persone in attesa di essere esaminate; il candidato deve lasciare la sede subito dopo l'espletamento della prova.
- La **presenza** di pubblico durante lo svolgimento della **sessione di esame** deve essere limitata al massimo. Per la prova orale, può esserci un solo accompagnatore per candidato. Per alunni con disabilità, l'accompagnatore può assistere all'esame. Per disabilità particolari, può essere valutato caso per caso, anche l'esame a distanza. Lo svolgimento delle prove d'esame dovrà evitare attività di intersezione tra gruppi di classe diversi.
- Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula, componenti della commissione di esame ecc.) dovranno indossare la **mascherina** a protezione delle vie respiratorie secondo quanto sotto riportato per i percorsi Iefp e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.

Presso gli **Istituti e gli Organismi Formativi** titolari dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) si applicano anche le seguenti misure di prevenzione:

- a) al pari delle scuole secondarie statali, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni: rispetto della distanza di almeno 1 metro in condizioni di staticità; assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria;
- b) nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attività in condizione di staticità e in tutte le situazioni in movimento sarà necessario assicurare l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività;
- c) la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.